

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.227

del 20.05.2004

O G G E T T O

TAR PUGLIA-BARI. Sig.ra Sciancalepore Maurina c/ Comune di Molfetta. Ricorso proposto per l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza di demolizione opere abusive prot.n.11171 del 9.3.2004.

L'anno duemilaquattro, il giorno venti del mese di maggio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: Sig.Tommaso MINERVINI – **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 25.05.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 04.05.2004 con prot. n. 37, è stato notificato a questo Ente il ricorso n. 946/04 proposto – a cura dell'Avv. Nicolò de Candia – dinanzi alla III Sez. del TAR Puglia – Bari – (udienza del 27.05.04) dalla Sig.ra Sciancalepore Maurina, proprietaria del fondo rustico sito in agro di Molfetta alla Contrada “Piscina Pasquarella”, riportato in catasto al foglio 35. numero di mappa 11/236;
- Il ricorso de quo, proposto contro il Comune di Molfetta, è inteso ad ottenere l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza prot. n. 11171 del 09.03.2004, con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica ha ingiunto la demolizione di opere abusive realizzate sul suddetto fondo, consistenti, come si evince dalla stessa ordinanza, in:
 - “1) manufatto preesistente, del quale non è stata fornita alcuna documentazione afferente la regolarità costruttiva, avente struttura in muratura portante, tramezzato all'interno, dimensioni mt. 7,00 x 2,00 x h media 3,00 circa, e copertura con struttura in legno lamellare; sull'atto di proprietà, visionato successivamente, si evince che detto manufatto è riportato con tettoia non costituente fabbricato;
 - 2) In aderenza del predetto manufatto, realizzazione di basamento in cls, dell'altezza di cm. 30 circa, con sovrastante costruzione, dimensioni mt. 8.30 x 7,00 x h 3,90 circa, avente struttura costituita da n. 6 pilastri in c.a. e solaio di copertura in laterocemento, con tamponatura in muratura tipo poroton da cm. 30 x 30 x h 25 al rustico;...”
- la ricorrente ritiene necessaria l'impugnativa dell'atto de quo per i seguenti motivi di gravame in diritto: “1) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 44 della Legge 28.02.1985 n. 47 per mancata sospensione del procedimento sanzionatorio in attesa delle determinazioni in ordine alla autorizzazione in sanatoria richiesta – eccesso di potere per carenza dei presupposti, contraddittorietà e sviamento della causa tipica...*”;
- la deducente ritiene, altresì, legittima l'invocata misura cautelare sussistendo per la stessa i requisiti di cui all'art. 21 L. TAR ed i presupposti, del “*fumus boni iuris*” e del “*periculum in mora*”;
- Rilevato che in data 31.03.2004 la odierna ricorrente ha presentato domanda di condono edilizio, ancora in attesa di esame;
- Ritenuto di non costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla Sig.ra Sciancalepore Maurina, rivestente la questione posta carattere di puro diritto, rimettendosi, quindi, alle determinazioni del Tribunale adito;
- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali

sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di non costituirsi nel giudizio amministrativo proposto con ricorso n. 946/04 dinanzi alla III Sez. del TAR Puglia – Bari – dalla Sig.ra Sciancalepore Maurina c/ il Comune di Molfetta, meglio specificato in premessa.
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 3) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.